

S T A T U T O

GRUPPO GENITORI NOVAZZANO E GENESTRERIO - GGNG

Art. 1 Natura del gruppo

Il Gruppo Genitori Novazzano e Genestrerio (G.G.N.G.) è un'associazione apartitica e aconfessionale costituita ai sensi degli art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopi

Il G.G.N.G. si pone il seguente scopo:

stimolare e creare contatti fra genitori e fra bambini che frequentano la Scuola Materna e la Scuola dell'Obbligo (fino alla IV media).

Tale scopo è conseguibile in particolare: attraverso serate informative su temi che coinvolgono personalmente i genitori attraverso attività ricreative per i bambini.

Art. 3 Soci

Possono far parte del G.G.N.G. tutte le persone interessate alla realizzazione del suo scopo.

Art. 4 Iscrizione

La qualità di socio si acquista dietro richiesta al Comitato e con il versamento della tassa sociale.

Art. 5 Dimissioni da socio

Si rinuncia alla qualità di socio sospendendo il pagamento della tassa annua.

Art. 6 Rapporti con terzi

L'associazione acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome per mezzo del presidente o del vice-presidente o dei due copresidenti, unitamente ad altro membro del comitato. L'associazione risponde verso i terzi con il patrimonio sociale.

E' esclusa pertanto la responsabilità dei singoli soci.

Art. 7 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Esecutivo
- i Revisori dei Conti

Art. 8 Assemblea generale - Composizione - Attribuzione

L'assemblea generale è formata dall'insieme dei soci aderenti al G.G.N.G. e rappresenta l'organo supremo dello stesso

L'assemblea generale,

- adotta, modifica, abroga le disposizioni dello statuto dell'associazione;
- elegge il presidente, il vice-presidente o due coopresidenti;
- nomina 2 revisori dei conti;
- nomina dove occorre apposite commissioni speciali per lo svolgimento dei compiti particolari;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale annua;
- delibera sull'andamento generale dell'associazione e sulle attività del comitato e delle Commissioni;
- discute e approva i resoconti annuali;
- rinvia, e se del caso, al comitato per esame e preavviso, proposte e suggerimenti su oggetti anche non compresi nell'ordine del giorno;
- decide su eventuali investimenti e sul relativo finanziamento;
- esercita tutti gli attributi che lo statuto non conferisce ad altro organo.

Art. 9 Seduta dell'assemblea

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria

Art.10 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal comitato esecutivo in seduta ordinaria una volta all'anno, all'inizio dell'anno scolastico; in seduta straordinaria ogni qualvolta il comitato lo ritiene necessario o su richiesta scritta di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci. In tal caso dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Gli avvisi ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e dovranno contenere l'ordine del giorno.

Art.11 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea generale è legalmente valida quando è presente almeno la metà dei soci. Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, l'assemblea sarà chiamata in seconda convocazione 15 minuti dopo.

Le decisioni prese in seconda convocazione saranno legalmente valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti, in regola con il pagamento della tassa sociale. Coloro che non possono intervenire all'assemblea generale possono conferire delega per iscritto ad altro socio. Nessun socio può però essere incaricato di più di una delega.

Decisioni

Le decisioni assembleari sono ritenute valide se approvate dalla maggioranza semplice dei votanti. In tutti i casi di parità, il voto del presidente o dei coopresidenti conta doppio.

Le proposte di modifica degli statuti potranno essere discusse solo nelle assemblee generali e per la loro approvazione occorrerà la maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

Art.12 Comitato Composizione

Il comitato è composto da un presidente un vice-presidente o due coopresidenti, eletti dall'assemblea generale. Del comitato fanno parte in veste di membri i rappresentanti nominati dalle commissioni statutariamente costituite.

Presidente e Vice-Presidente o due Coopresidenti

Il Presidente o il vice-presidente in sua vece o i due coopresidenti è/sono il/i rappresentanti legale dell'associazione. Presiede/presiedono il comitato, firma/firmano i verbali delle sedute e la corrispondenza unitamente al segretario. Il Presidente o il vice presidente in sua vece o i due coopresidenti presenta/presentano all'assemblea il rapporto sull'attività svolta e sulle iniziative che si intendono intraprendere.

Segretario

Il segretario è incaricato della corrispondenza e della redazione dei verbali delle sedute. Unitamente al presidente o ai coopresidenti firma i verbali e la corrispondenza.

Cassiere

Il cassiere tiene i conti dell'associazione, allestendo un inventario, un conto di bilancio e un conto economico.

Art.13 Attribuzioni

Il comitato:

- svolge le mansioni atte ad assicurare un dinamico andamento dell'attività e alla realizzazione degli scopi statutari;
- decide in merito alle manifestazioni interne e pubbliche e alle relative modalità di finanziamento;
- nomina al suo interno i diversi responsabili;
- nomina e revoca le commissioni costituite per il perseguimento di particolari scopi;
- tiene e aggiorna l'elenco dei soci;
- mantiene il contatto con altre associazioni;
- propone all'assemblea l'adozione, la modifica, l'abrogazione di norme statutarie;
- rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi;
- svolge i compiti affidategli dall'assemblea;
- in casi urgenti prende decisioni senza riunire l'assemblea generale;

Art.14 Sedute

Il comitato è convocato dal suo presidente o dai due coopresidenti o da almeno due dei suoi membri e delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità nelle votazioni il voto del presidente o dei due coopresidenti assume doppio valore.

Art.15 Durata in carica

I membri del comitato rimangono in carica 2 anni e sono immediatamente rieleggibili. Possono dimettersi in ogni tempo, con comunicazione scritta e con almeno 3 mesi di anticipo.

Art.16 Revisori dei conti

I revisori dei conti vengono nominati dall'assemblea e rimangono in carica 1 anno e non sono immediatamente rieleggibili.

Art.17 Commissione - Istituzione - Composizione

Le commissioni sono istituite dall'assemblea generale oppure nel corso dell'anno e secondo le necessità del comitato. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle commissioni

Funzioni

Le commissioni proseguono gli scopi, approvati dall'assemblea generale o dal comitato che ne hanno determinato la costituzione.

Rappresentanza del Comitato

I membri di ogni commissione delegano un loro rappresentante a far parte del comitato.

Durata

Le commissioni sono operanti fino al raggiungimento degli obiettivi predeterminati oppure fino a scioglimento da parte dell'assemblea generale o del comitato.

Art.18 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere solo da un'assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo.

Il patrimonio sociale verrà devoluto ad un istituto per bambini su decisione dell'assemblea.

Entrata in vigore: Il presente statuto, approvato dall'assemblea del 18 dicembre 1989 è stato modificato il 5 novembre 2000 nell'art. 2 (assemblea generale del 25 settembre 2000) e aggiornato all'art. 11 (assemblea generale del 8 ottobre 2001) negli art. 6, 8, 11, 12, 13, 14 (assemblea generale del 20 settembre 2007).

Coopresidente

Coopresidente

La segretaria

Attilia Lurati

Laura Piffaretti

Monica Longhi